



15845/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Simulazione assoluta.
Contraddichiarazione.
Difetto.
Prova test.
Ammissibilità.
Principio di prova scritta.
Caratteristiche.
Sottoscrizione.
Necessità.
Esclusione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FABRIZIO FORTE

- Presidente

Dott. ANIELLO NAPPI

- Consigliere

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere

FRANCESCO

- Rel. R.G.N. 28051/2011

Dott.

ANTONIO GENOVESE

Consigliere

Cron. 15845

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere Rep.

C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 09/06/2015

SENTENZA

PU

sul ricorso 28051-2011 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

, presso l'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

2015 agli avvocati

1076 giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA , presso l'avvocato  
N che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato giusta  
procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 832/2011 della CORTE  
D'APPELLO di BARI, depositata il 22/09/2011;  
udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 09/06/2015 dal Consigliere  
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;  
udito, per il ricorrente, l'Avvocato  
che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato  
che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS  
che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.A seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza, oggetto di impugnazione davanti a questa Corte (che ha deciso con la pronuncia n. 10996 del 2007), la Corte d'appello di Bari, in sede di riassunzione, ha accolto l'appello, proposto da \_\_\_\_\_, nei confronti di \_\_\_\_\_, avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva - a suo tempo - respinto la domanda del primo, avente per oggetto, innanzitutto, l'accertamento della simulazione della cessione delle proprie azioni (pari al 33% del capitale sociale) della società \_\_\_\_\_ SpA (d'ora in avanti solo \_\_\_\_\_), fatta in favore del cognato \_\_\_\_\_ allo scopo di facilitare l'uscita dalla compagine del terzo socio (tale \_\_\_\_\_ pure detentore del 33% del sodalizio), in modo che l'intero capitale rimanesse diviso paritariamente (ossia al 50%) tra i due cognati.

1.1. La Corte territoriale pugliese ha dichiarato, da un lato, simulata la cessione del 33% delle azioni effettuata dal \_\_\_\_\_ in favore del \_\_\_\_\_ e, dall'altro lato, che il \_\_\_\_\_ era titolare, dalla data della cessione fittizia, delle azioni cedute «nonché della metà delle azioni» acquistate dal \_\_\_\_\_, «nella stessa data, da \_\_\_\_\_ e, quindi, nel complesso di un numero di azioni pari al 50%, condannando

 3

11 al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado e di quella del giudizio di riassunzione.

2. Secondo il giudice distrettuale, la sentenza di prime cure doveva essere riformata, anche sulla base dei limiti al nuovo giudizio, indicati dalla Corte di cassazione con la menzionata sentenza n. 10996 del 2007, e consistenti: a) nella sicura modifica della domanda originaria di simulazione, avanzata nel corso del primo giudizio di appello, ove il [redacted] aveva introdotto la domanda di accertamento dell'interposizione reale di persona, sulla base di un patto fiduciario; b) nell'indagine, affidata al giudice del rinvio, circa l'avvenuta sostituzione della domanda originaria con la nuova, ovvero del mantenimento anche della prima, proposta in alternativa all'altra.

2.1. Infatti, per quello che ancora interessa in questa sede, secondo la Corte territoriale, si doveva escludere l'abbandono della domanda originaria da parte dell'appellante, il quale non avrebbe affatto voluto sostituire la vecchia con la nuova richiesta, desumendosi la persistenza di quella anteriore da una pluralità di elementi di fatto processuale: a) dalla forma dell'esposizione dell'ipotizzata interposizione, che sarebbe stata indicata dalla parte come profilo non nuovo, ma come aspetto non considerato dal Tribunale; b) dal quarto motivo di appello, che avrebbe reiterato, sia pure



in via subordinata, la richiesta di ammissibilità della prova testimoniale, per l'esistenza di un principio di prova scritta (ex art. 2724, n. 1, c.c.) e, quindi, con riferimento alle richieste vertenti sulla simulazione della cessione azionaria; c) dalle conclusioni dell'atto d'impugnazione, ove erano stati sollecitati i mezzi istruttori dedotti nel quarto motivo; d) dalle comparse conclusionali delle due parti, che avevano affrontato il merito della discussione relativa alla simulazione della cessione azionaria; e) dalla stessa decisione di appello cassata, che aveva espressamente escluso l'abbandono della domanda originaria.

2.2. Il giudice distrettuale, anzitutto, esaminando il complesso documentale prodotto dal , ha affermato l'esistenza del principio di prova scritta (ex art. 2724, n. 1, c.c.), che in quanto tale autorizzava il ricorso alla prova testimoniale, individuandolo nell'intervista rilasciata dal al giornalista il quale l'aveva pubblicata in un'opera a stampa.

2.2.1. Secondo la sentenza, l'intervista, analizzata nel dettaglio, si risolveva in una chiara ammissione di un ruolo effettivo svolto dal cedente all'interno della compagine sociale, anche se non ufficializzato, e rendevano plausibile il fatto che la vendita delle azioni fosse stata solo apparente, anche se il documento non conteneva un

preciso riferimento al fatto controverso, bastando l'esistenza del nesso logico tra lo scritto ed il fatto (nella specie, giudicato come verosimile e probabile). Inoltre, gli indizi acquisiti sarebbero stati numerosi, gravi, precisi e concordanti (anzitutto, il mantenimento in possesso del venditore delle cambiali firmate dal cessionario, mai riscosse né messe in circolazione; poi la mancata allegazione delle modalità di pagamento del prezzo, da parte dell'acquirente; la conservazione dei certificati azionari da parte del cedente; una serie cospicua di pagamenti effettuati dal per debiti scaduti della nonostante non fosse più socio della stessa; ecc.) e sarebbero stati confermati dai testi escussi (tutti valutati come pienamente attendibili). Si sarebbe trattato, cioè, di «una serie massiccia di elementi, ciascuno dotato di per sé di una forte carica indiziaria e ciascuno convergente verso la identica plausibile spiegazione, quella della simulazione della operazione di vendita delle azioni».

2.3. Perciò la Corte territoriale ha accolto la domanda di simulazione e quella, fuoriuscente dall'ambito dell'azione di simulazione e tesa a conseguire la declaratoria della contitolarità delle azioni vendute dal al anche al sulla base di «un ulteriore accordo» di cessione la cui prova era desunta dalle

 6

dichiarazione dei testi e dalle stesse circostanze indiziarie dalle quali era stata tratta la prova presuntiva della simulazione (a cominciare dalla circostanza del pagamento, da parte del di una parte delle cambiali rilasciate dal in favore del a fronte della cessione delle azioni possedute da quest'ultimo).

3. Avverso tale pronuncia ricorre il con ricorso affidato a undici mezzi, illustrati anche con memoria con la quale ultima chiede la cancellazione, perché sconvenienti ed offensive, delle espressioni contenute alle pp. 2, 5 e 8 del controricorso.

4. Il resiste con controricorso e memoria illustrativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 111 Cost., 112, 345, 394 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), il ricorrente chiede se, avendo l'appellante articolato uno specifico motivo di gravame con cui censurava la qualificazione giuridica (in termini di simulazione) data dal Tribunale alla sua pretesa, assumendo di aver proposto ab origine solo ed esclusivamente la domanda basata sull'intestazione fiduciaria dei beni, il giudice del rinvio abbia o meno

 7

violato l'art. 112 c.p.c., in connessione con l'art. 111 Cost., escludendo che sia intervenuta la detta sostituzione della domanda originaria di simulazione con quella, proposta in appello, di nuova acquisizione delle azioni, in base alla loro intestazione fiduciaria.

2. Con il secondo (omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.), si chiede la censura della decisione perché il giudice distrettuale non avrebbe considerato le conclusioni dell'atto di appello (espressive della sua volontà) né la specifica censura contenuta nel primo motivo.

3. Con il terzo motivo (Violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 c.p.c., c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), si lamenta la mancata rilevazione dell'esistenza di un giudicato interno al processo in esame, formatosi sull'accertamento del Tribunale che, con la sua sentenza, aveva escluso la possibilità di ravvisare gli estremi della confessione stragiudiziale nell'intervista resa dal [redacted] al giornalista [redacted] il cui accertamento avrebbe ricavato da quella non già la prova di una partecipazione sociale ma solo quella di un'attività di sostegno economico.



4. Con il quarto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101, 115, 116, 342, 345 c.p.c., 2724, 2735 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), il ricorrente lamenta la violazione del principio dispositivo nella considerazione, fatta dal giudice distrettuale, dell'intervista resa dal giornalista , come principio di prova scritta non già della interposizione fiduciaria (così come chiesto dal nel suo appello) ma della simulazione.

5. Con il quinto mezzo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2724 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), il ricorrente si duole della violazione dei principi enunciati dalla Corte di cassazione, con riferimento all'individuazione del principio di prova scritta nella intervista resa dalla parte avendo la corte regolatrice affermato la necessità che tali documenti siano necessariamente muniti della sottoscrizione del dichiarante.

6. Con il sesto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), il ricorrente si lamenta della violazione dei principi regolanti l'istituto della confessione stragiudiziale al terzo che esigerebbero un elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di ammettere un fatto



a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno  
oggettivo (ammissione del fatto obiettivo).

7. Con il settimo motivo (omessa, o quantomeno  
insufficiente e contraddittoria, motivazione circa un fatto  
controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art.  
360, n. 5 c.p.c.), si chiede la riforma della sentenza che,  
in relazione all'applicazione dell'istituto della  
confessione stragiudiziale al terzo non avrebbe motivato  
circa la sussistenza di un elemento soggettivo  
(consapevolezza e volontà di ammettere un fatto a sé  
sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno oggettivo  
(ammissione del fatto obiettivo).

8. Con l'ottavo (Violazione e falsa applicazione degli  
artt. 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.),  
il ricorrente lamenta la violazione dei principi relativi  
alle presunzioni che, al contrario di come valutati dalla  
Corte territoriale, avrebbero presentato inferenze  
probabilistiche plurime, consentendo di pervenire, con  
identico grado di plausibilità e verosimiglianza, alla  
conclusione dell'esistenza di un accordo fiduciario anziché  
a quello simulatorio.

9. Il nono mezzo (Violazione e falsa applicazione degli  
artt. 111 Cost., 101, 112, 115, 116, 342, 345 c.p.c., 2724,  
2735 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.),

lamenta la violazione del principio dispositivo nella considerazione, fatta dal giudice distrettuale, delle dichiarazioni testimoniali che, riferendosi sovente a circostanze facenti riferimento al predicato «fiduciario», riferito a termini come «rapporto», «accordo», «patto», sarebbero poi state valutate in una diversa prospettiva, quella dell'accordo simulatorio.

10. Il decimo (omessa, o quantomeno insufficiente o contraddittoria, motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.), si duole della mancata valutazione dell'attendibilità dei testi, specie in relazione alla circostanza inveridica relativa alla intestazione di alcune azioni a due cittadini greci.

11. Con l'undicesimo ed ultimo motivo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345, 394 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.), il ricorrente si duole dell'accoglimento della domanda tesa a conseguire la declaratoria di titolarità della metà delle azioni vendute dal al secondo l'ulteriore accordo intercorso tra i due odierni contendenti. Essa, secondo la denuncia, fuoriuscirebbe dall'ambito dell'azione di simulazione, avente ad oggetto esclusivamente il negozio di trasferimento delle azioni da al

la sola che sarebbe compatibile con il dictum rescindente della Corte di cassazione.

\*\*

12. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di cancellazione delle espressioni, ritenute sconvenienti od offensive («artificio che sottende la macchinosa iniziativa», «il tentativo .. di architettare .. una speculazione», «macchinosità ed artificiosità .. inconsistenza»), contenute nel controricorso (in base alla facoltà prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere esercitata anche nel giudizio di legittimità: Cass. n. 3525 del 2005; rientrando tra i poteri officiosi del giudice: Cass. n. 12309 del 2004), in quanto le richiamate espressioni, per quanto vivaci, non sono dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo e non rivelano, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte ma conservano pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, e non eccedono dalle esigenze difensive, né risultano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.



13. Quanto al merito del ricorso, i primi due motivi di ricorso sono in parte inammissibile, perché con essi non si censura completamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza, e comunque infondati.

13.1. Come ha ben osservato il resistente, la censura muove da una premessa incompleta, in quanto considera, per la formulazione del suo quesito e delle sue critiche, solo il primo mezzo d'impugnazione (e il contenuto delle conclusioni, così come da lui interpretate), trascurando del tutto il quarto motivo di appello, pure tenuto in notevole evidenza nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso.

13.2. Eppure - come dice la Corte territoriale - con quest'ultimo mezzo, l'appellante aveva richiesto «in via subordinata», l'accoglimento della domanda «con ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel quarto motivo di gravame, con chiaro riferimento, quindi, alla impostazione originaria della domanda stessa» (sent., p. 10), elementi che il giudice del rinvio ha considerato come decisivi anche in rapporto agli altri, contenuti negli atti difensivi (opposte comparse conclusionali, ecc.).

13.3. Il primo mezzo del ricorso per cassazione non colpisce questa parte del ragionamento svolto dalla sentenza e, perciò, non si sottrae al vizio che lo rende



13.6. A tale proposito, infatti, va ricordato che, nella specie, si versa in una ipotesi negoziale in cui le parti non si sono premunite in ordine alla possibilità di far valere la simulazione della cessione azionaria, utilizzando la consueta controdedichiarazione: di qui la richiesta del simulato alienante di ammissione della prova testimoniale che, essendo rivolta a dimostrare l'esistenza e la consistenza di un contratto dissimulato ~~legito~~, incontra le note limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale.

13.7. Infatti, l'art. 2722 c.c. vieta di provare con testimoni i patti contrari al contenuto di un documento, ma poiché la prova testimoniale è ammessa, oltre che nell'ipotesi (che qui non ricorre) in cui si deve svelare l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.) anche quando (tra le altre ipotesi) vi sia un principio di prova per iscritto, la parte interessata a far valere il vizio simulatorio potrà supplire alla mancata formazione (o allo smarrimento) della controdedichiarazione con la prova per testimoni della controdedichiarazione mancante («La prova per testimoni della simulazione di un contratto risultante da atto scritto è ammissibile tra le parti quando ricorra una delle ipotesi indicate nell'art 2724 cod. civ. e nel caso previsto dall'art 2724 n. 3 (principio di prova per iscritto) tale principio di prova può desumersi dallo

stesso atto impugnato per simulazione»: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1438 del 1962 ed altre conf.).

13.8. Si comprende, perciò, il perché ed il percome il quarto motivo di appello proposto dal <sup>mirasse</sup> proprio a recuperare l'azione di simulazione, in aggiunta alla domanda proposta (in via chiaramente alternativa e nel caso dell'insuccesso dell'altra domanda) con gli altri tre mezzi di gravame.

14. Il terzo mezzo è infondato alla luce del principio di diritto (cfr. per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 6757 del 2001) secondo cui costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione.

14.1. Nella specie, si chiede di considerare come avente individualità ed autonomia, quasi si trattasse di una capo della sentenza di primo grado (idonea a passare, in cosa

giudicata), una valutazione giudiziale di una «informazione probatoria» (cfr. Cass. sez. 1, sent. n. 10749 del 2015) posta a base, assieme ad altre, dell'accertamento (positivo o negativo) di un fatto giuridico rilevante (nella specie, la presunto valore di una dichiarazione come confessione stragiudiziale).

14.2. Senza dire che, in realtà, la valutazione di quello stesso elemento probatorio da parte della Corte territoriale non è consistito, sic et simpliciter, nell'affermazione del valore di prova legale della dichiarazione stragiudiziale resa dall'intervistato ad un giornalista (terzo estraneo) ma nella sua considerazione di elemento indiziario (anche se fortemente tale) da valutarsi assieme ad un ulteriore compendio di elementi (esposti a p. 16 e ss. della motivazione).

14.3. In tal modo, il giudice distrettuale si è mostrato rispettoso del principio di diritto più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. L, Sentenza n. 29316 del 2008) e secondo cui «La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della

dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio».

15. La doglianza contenuta nel quarto mezzo di ricorso è infondata perché non viola il principio dispositivo la valutazione di un fatto, che l'appellante abbia riferito ad una sola parte della sua domanda, se lo stesso abbia proposto anche una domanda alternativa, in tal modo - anche se non espressamente - riferendo, com'è possibile fare, il compendio fattuale complessivamente allegato a sostegno di ogni parte dell'impugnazione e delle sue articolate richieste.

15.1. La mancanza di connessione tra la domanda subordinata ed i fatti esposti a sostegno di quella principale non possono comportare la perdita del loro valore, una volta che siano stati esposti allo scopo precipuo di conseguire il bene della vita posto al centro del processo e che, come tali, sono entrati nel processo, dal quale non possono essere esclusi, né considerati estranei al dibattito processuale complessivo, per il semplice difetto dell'enunciazione del detto collegamento anche con il mezzo di gravame proposto come subordinato.

16. Il quinto mezzo non risulta fondato alla luce della necessità d'interpretazione evolutiva del concetto riassunto nell'espressione «principio di prova per

iscritto», di cui all'art. 2724, n. 1, c.c., che già la lettera della legge individua «in qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda (...) che faccia apparire verosimile il fatto allegato».

16.1. Infatti, la veloce interconnessione dei rapporti interpersonali rendono sempre più «liquide» anche le relazioni giuridiche, che non sempre riescono a munirsi della documentazione, che pure ne renderebbe più solida la dimostrazione in giudizio.

16.2. In tal senso ha correttamente interpretato la disposizione richiamata (in senso opposto a quanto opina il ricorrente) Cass. Sez. 1, nella sentenza n. 2212 del 1968, nell'affermare il principio di diritto secondo cui « può costituire principio di prova scritta anche una scrittura non firmata, purché espressamente o tacitamente accettata dall'autore e perfino uno scritto altrui, purché colui contro il quale è fatto valere lo abbia fatto proprio e ne abbia dato incarico, anche verbale, all'autore dello scritto» (se ne veda il testo corretto riportato sulla rivista *Il Foro Padano*, 1969, I, col. n 646, diversamente che nella massima ufficiale del CED Rv. 334434, ove per errore non compare il «non» pocanzi sottolineato).



16.3. Perciò non c'è violazione degli artt. 1417 e 2724 c.c., come sostiene il ricorrente, nell'individuazione, operata dalla Corte territoriale, del principio di prova scritta in quell'intervista resa dalla parte al giornalista , avendo questa corte regolatrice escluso la necessità che tali documenti (costituenti semplice principio di prova, atti a scremare le richieste palesemente infondate da quelle che hanno un qualche fondamento) siano necessariamente muniti della sottoscrizione del dichiarante.

17. Il sesto ed il settimo motivo di ricorso debbono essere trattati congiuntamente, attenendo alla stessa questione: l'applicazione corretta dell'istituto della confessione stragiudiziale resa al terzo, nella parte in cui esigono l'esistenza di un concreto elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di ammettere un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte) ed uno oggettivo (ammissione del fatto obiettivo).

17.1. I due mezzi vanno respinti, in quanto basati sul falso presupposto che la Corte d'appello abbia deciso, in senso sfavorevole alle tesi del ricorrente, sulla base del valore legale della confessione stragiudiziale, mentre è vero che essa ha conclusivamente affermato (a p. 23) che «la prova della simulazione deve pertanto ritenersi acquisita per mezzo di presunzioni. Le risultanze della

prova testimoniale vanno prese in considerazione solo come elementi confermativi di una realtà già emersa in base alla prova logica». E la prova logica non è stata acquisita sulla base della intervista, ritenuta - certo - un elemento importante del percorso probatorio valutato dal giudice, ma pur sempre solo un principio di prova scritta, contenente rilevanti connessioni logiche con la tesi del , però necessitanti di trovare il loro riscontro logico, ottenuto soltanto sulla base delle dichiarazioni testimoniali, valutate (alle pp. 17-22) anche in rapporto a fatti acquisiti aliunde e riepilogati alle pp. 16-17 della motivazione. Sicché, il giudice distrettuale ha potuto concludere di essersi trovato di fronte « ad una serie massiccia di elementi, ciascuno dotato di per sé solo di una forte carica indiziaria, e ciascuno convergente verso la identica plausibile spiegazione, quella della simulazione della operazione di vendita delle azioni». Indizi che sono stati valutati «dapprima singolarmente e posti poi in correlazione tra di loro nel contesto di una valutazione complessiva», che ha permesso di portare alla conclusione, enucleata sul piano logico, circa il carattere apparente della vendita (p. 22).

18. L'ottavo mezzo di cassazione è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente, con riferimento alla «massiccia» componente indiziaria (valutata come di tipo presuntivo dal

giudice di merito e come prova diretta dal resistente) mira ad ottenere un riesame di quelle valutazioni che non appaiono, affatto, manifestamente irrazionali o illogiche, così da comportare la loro censura e la conseguente cassazione della sentenza.

19. Il nono mezzo (profilo di ulteriore violazione del principio dispositivo in riferimento alla prova testimoniale) è infondato per quanto già affermato sopra, esaminando analoga censura.

20. Il decimo, riguardante i pretesi vizi motivazionali relativi alla valutazione di attendibilità dei testimoni, in relazione alle circostanze indicate, è inammissibile, in quanto nuovo e privo del riferimento al se, come, dove e quando esso sia stato proposto nella fase di merito.

21. Anche l'undicesimo mezzo di ricorso è infondato, in quanto il *dictum* rescindente della Cassazione, in forza del quale la causa è stata decisa in sede di rinvio con la sentenza in questa sede impugnata, si riferiva esclusivamente alla parte relativa alla domanda principale proposta (secondo l'alternativa: azione per il riconoscimento dell'interposizione reale ovvero dell'interposizione fittizia) con riferimento all'accordo relativo alla cessione delle azioni della dal al non anche con riguardo all'ulteriore

accordo riguardante le azioni cedute da \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Accertamento che poteva essere definitivo solo una volta decisa la questione principale, come tale condizionante anche quella accessoria e logicamente successiva alla prima.

21.1. Del resto la stessa Cassazione ha considerato assorbiti ben tre mezzi di ricorso, essendosi limitata, come essa stesso ha statuito, a cassare la sentenza impugnata «con rinvio alla Corte di Appello di Bari per la decisione in ordine alle eventuali ulteriori questioni di merito prospettate, nonché sulla avvenuta sostituzione o meno della domanda di simulazione con quella proposta nel giudizio di impugnazione».

22. In conclusione, il ricorso si palesa infondato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM


Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 9 giugno 2015, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese

*Francesco Antonio Genovese*



Il Presidente

Fabrizio Forte

*Fabrizio Forte*

Depositato in Cancelleria  
28 LUG 2015  
Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANOVA

*Arnaldo Casanova*

Fallimenti